



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture

Venezia, 26/10/2017
Protocollo 2017/_____

Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Testo Unico in materia di circolazione acquea, art. 3 "Circolazione delle unità a remi in servizio pubblico di linea e non di linea", - sperimentazione di modifica dell'orario di circolazione gondole e sandoli. Proroga al 31/10/2017.

IL DIRIGENTE

Vista l'ordinanza n° 274 del 22/04/2015 negli articoli:

- art. 3 comma 1 : "Alle gondole e ai sandoli in servizio pubblico non di linea, di cui ai rispettivi Regolamenti del Comune di Venezia in attuazione alla legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993 n. 63, è vietata la circolazione dalle ore 03.00 alle ore 09.30 dei giorni feriali, e dalle ore 03.00 alle ore 09.00 dei giorni festivi, ad esclusione dei servizi per matrimoni e funerali"; e comma 2: "Nel Canal Grande, nel tratto compreso tra il Rio del Fondaco dei Tedeschi al Rio di San Luca la navigazione delle gondole e dei sandoli dalle ore 09.30 alle ore 18.00 è così regolata:";
- art. 9 comma 2: "Le Unità a motore adibite a trasporto cose aventi stazza lorda non superiore a quindici tonnellate, nel rispetto delle successive limitazioni dimensionali e di circolazione, in tutti i rii e canali nella zona a traffico limitato e previa tenuta a bordo d'idonea documentazione attestante la natura del trasporto in essere, è consentito circolare nei giorni feriali dalle ore 04.00 alle ore 22.00, e i festivi dalle ore 08,00 alle ore 20,00. ";

Vista la richiesta inviata dall'Associazione Gondolieri di Venezia-Assemblea dei Bancali con prot. n. 360673 del 28/07/2016, al fine di ottenere limitata estensione dell'orario di servizio rispetto a quanto previsto dal suddetto articolo;

Considerato che con l'ordinanza 274/15 sopra citata è stato ampliato l'orario e i giorni di transito delle unità adibite al trasporto merci affinché vi sia una minore concentrazione del trasporto nella fascia oraria antimeridiana;

Vista la nota del Comando Polizia Municipale del 15/04/2016 protocollo n. 182742 con la quale è stato espresso parere favorevole condizionato all'anticipo dell'orario d'inizio del servizio pubblico di linea con natanti a remi;

Verificata la fattibilità della possibile compresenza con il traffico merci, stante che i percorsi delle gondole sono tradizionalmente stabiliti ed avvengono in parte nei canali con traffico limitato alle unità a remi;

Atteso che con ordinanza 256/2017 è stato attivato un periodo sperimentale, con scadenza 31/03/2017, con il quale si stabiliva quanto di seguito specificato:

1 - nel comma 1 la frase "è vietata la circolazione dalle ore 03.00 alle ore 09.30 dei giorni feriali, e dalle ore 03.00 alle ore 09.00 dei giorni festivi, ad esclusione dei servizi

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter l.lgs 7/3/2005 n.82



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture

per matrimoni e funerali" è sostituita da "è vietata la circolazione dalle ore 03.00 alle ore 09.00 dei giorni feriali e festivi, ad esclusione dei servizi per matrimoni e funerali".

2 - Nel comma 2 nel paragrafo *"Nel Canal Grande, nel tratto compreso tra il Rio del Fondaco dei Tedeschi al Rio di S. Luca la navigazione delle gondole e dei sandoli dalle ore 09.30 alle ore 18.00 è così regolata:"*, è sostituita da *"Nel Canal Grande, nel tratto compreso tra il Rio del Fondaco dei Tedeschi al Rio di S. Luca la navigazione delle gondole e dei sandoli dalle ore 09.00 alle ore 18.00 è così regolata:"*.

Considerato che il periodo di sperimentazione ha interessato un arco temporale pluri-stagionale tale da essere significativo per tutte le condizioni di traffico, e che non si sono registrate criticità particolari né inconvenienti nella gestione del traffico acqueo;

Valutato opportuno prorogare tale sperimentazione per un ulteriore periodo per valutarne la compatibilità e l'adeguatezza in tutte le condizioni di traffico e in un regime ordinario;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Vista la disposizione del Sindaco P.G. 408433 del 1/09/2016 con la quale all'Arch. Loris Sartori è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Pianificazione, Mobilità e Infrastrutture della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile;

ORDINA

1. di prorogare - in via sperimentale fino al 31/10/2019 - la validità dell'ordinanza n. 256 del 27/04/2017;

2 - Gli atti temporanei di regolazione del traffico ancora vigenti che fanno riferimento alla regolamentazione qui riportata sono ugualmente modificati, limitatamente all'orario di navigazione delle unità in oggetto.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente Ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Dirigente
del Settore Mobilità
f.to arch. Loris Sartori